Consiglio regionale della Calabria

# DOSSIER

PL n. 97/10
di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA recante:
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi alla prima infanzia)"
relatore: M. MIRABELLO;

| DATI DELL'ITER | |
|---|---|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 23/11/2015 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 24/11/2015 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | 03/12/2015 |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | II Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

ultimo aggiornamento: 01/12/2015

## Testo del Provvedimento

Articolato progetto di legge n. 97/10^ pag. 3

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013 n. 15"(Norme sui servizi educativi alla prima infanzia)".*

Relazione progetto di legge n. 97/10^ pag. 4

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013 n. 15 "(Norme sui servizi educativi alla prima infanzia)".*

## Normativa citata

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 pag. 5

*"Norme sui servizi educativi per la prima infanzia"*

## Documentazione correlata

Servizi educativi della tagesmutter pag. 13

Progetto di legge n. 97/10^ di iniziativa del consigliere regionale G. Giudiceandrea, recante*:” Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013 n. 15. (Norme sui servizi educativi alla prima infanzia).*

Art. 1
(Finalità ed obiettivi)

1. Con il presente articolo, si aggiunge al comma 3 b dell'articolo 4, (Servizi per I'infanzia) dopo le parole "i servizi in contesto domiciliari" comprensivi del servizio tagesmutter.
2. Dopo il comma 2 a dell'articolo 7 (I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia) si aggiunge dopo le parole "o dell'educatore" o tagesmutter.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Progetto di legge n. 97/10^ di iniziativa del consigliere regionale G. Giudiceandrea, recante*:" Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013 n. 15. (Norme sui servizi educativi alla prima infanzia).*

## Relazione

Le modifiche introdotte agli articoli 4 e 7 della Legge regionale del 29 Marzo 2013 n. 15 "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia" tengono conto da una parte dell'evoluzione dei servizi educativi alla prima infanzia e dall'altra dell'omissione nella nomenclatura dei servizi che nella stesura originaria non ha compreso purtroppo un servizio seppur importante ed innovativo come quello delle Tagesmutter nella nostra Regione (mamma di giorno). Si tratta di un servizio complementare al nido d'infanzia, che può fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Esso consente alle famiglie di "affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a operatori educativi (Tagesmutter) appositamente formati che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità non lucrativi, forniscono educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

## Relazione finanziaria

Titolo : "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 Norme sui servizi educativi per la prima infanzia".
Per gli scopi e le funzioni della presente legge,poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

Tab. 1- Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | ____ | _____ | 0,00 ___ |

Tab. 2 Copertura finanziaria:

| n. UPB/Capitolo | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Totale | _____ | _____ | _____ | 0,00_____ |

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15
**Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.**
*(BUR n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)*

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

**Art. 1**
*(Finalità)*

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, promuove e disciplina:

   a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

   b) il coordinamento dì interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;

   c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;

   d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

**Art. 2**
*(Obiettivi)*

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni dì volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

**Art. 3**
*(Destinatari delle prestazioni)*

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da zero mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 3 legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

CAPO II
TIPOLOGIE DI SERVIZI

**Art. 4**
*(Servizi per l'infanzia)*

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici,

geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.

2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.

3. Il sistema educativo integrato è costituito da:

   a) nidi d'infanzia;

   b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare.

**Art. 5**
*(Nido di infanzia)*

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni.

2. Il nido garantisce:

   a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

   b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;

   c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed elaborano adeguati progetti pedagogici.

4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.

5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 10.

**Art. 6**
*(Micro nido)*

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.

2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

## Art. 7
*(I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia)*

1. I servizi educativi integrativi al nido ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. È obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali.

2. I servizi educativi integrativi al nido sono:

   a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore o in altro spazio a ciò destinato completano l'offerta di sevizi per la prima infanzia e sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo e possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri;

   b) i centri per bambini e famiglie accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile e per i quali non vi è affidamento di minori;

   c) gli spazi gioco per bambini offrono accoglienza ed un ambiente organizzato con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi. Non offrono il servizio di mensa, sono privi di spazi per il riposo e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore.

3. Il polo d'infanzia comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

## Art. 8
*(Gestione dei servizi)*

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

   a) dai comuni, anche in forma associata;

   b) da altri soggetti pubblici;

   c) da soggetti privati, accreditati e convenzionati con i comuni;

   d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

## Art. 9
*(Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)*

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

**Art. 10**
*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

CAPO III
SOGGETII, FUNZIONI E COMPITI

**Art. 11**
*(Funzioni della Regione)*

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni che:

   a) definisce i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia;

   b) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità;

   c) valorizza il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi;

   d) garantisce il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali.

**Art. 12**
*(Funzioni dei comuni singoli o associati)*

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Il programma comunale o intercomunale prevede:

   a) la concertazione con i soggetti interessati per potenziare la rete dei servizi per la prima infanzia e promuoverne la qualità anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati;

   b) la modalità di riparto dei servizi per necessità di riequilibrio o fronteggiare particolari situazioni di rischio sociale o di forte disagio per le distanze e per la carenza di mezzi di trasporto;

   c) la promozione dell'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali;

   d) l'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.

2. I comuni curano la costituzione di un gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento. Il gruppo è composto dal dirigente del settore infanzia del comune capofila, da due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP, da un tecnico del settore edilizio.

3. I comuni singoli o associati, quali garanti della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati e della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni devono:

   a) esercitare la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;

   b) adottare un regolamento comunale, elaborato anche a livello associato, sulle modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi, la partecipazione dei genitori alla vita del bambino, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà quali l'affidamento etero-familiare;

   c) programmare e gestire direttamente o indirettamente i servizi educativi;

   d) valorizzare e sostenere la qualificazione del sistema comunale dei servizi per l'infanzia e l'integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali, scolastici e del tempo libero;

   e) concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

**Art.13**
*(Servizio sanitario)*

1. Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

CAPO IV
STRUMENTI E PROCEDURE

**Art. 14**
*(Autorizzazione)*

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.

2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:

   a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;

   b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

   c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;

   d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;

   e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;

f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;

g) prevedere la partecipazione dei genitori.

3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

**Art. 15**
*(Accreditamento)*

1. L'accreditamento è concesso dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, su richiesta del gestore del servizio educativo privato, in presenza dei seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento:

   a) Carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo che descriva le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata, la partecipazione dei genitori e il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo di lavoro, di autovalutazione ed etero-valutazione;

   b) accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili;

   c) supervisione pedagogica, a cura del coordinatore pedagogico, in modo continuativo;

   d) adesione ad iniziative formative programmate dalla Provincia per promuovere la cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.

2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati.

3. L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti da enti pubblici.

**Art. 16**
*(Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni)*

1. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.

2. I comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell' accreditamento.

**Art. 17**
(Registri comunali)

1. Presso ciascun comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività.

**Art. 18**
*(Programma annuale)*

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:

   a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;

   b) l'indicazione delle attività programmate;

   c) la determinazione dei fabbisogni.

**Art. 19**
*(Carta dei servizi)*

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

CAPO V
PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

**Art. 20**
*(Personale)*

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.

2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.

3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.

4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.

5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.

6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.

7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

**Art. 21**
*(Coordinatori pedagogici)*

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite coordinatori pedagogici cosi per come previsto all'articolo 16 della presente legge.

CAPO VI
NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

**Art. 22**
*(Norma finanziaria)*

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatorie nell'ambito dello sviluppo sociale e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

**Art. 23**
*(Norma transitoria e finale)*

1. Le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento successivo.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi correlati all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.

**Art. 24**
*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n.12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

**Art. 25**
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

## SERVIZI EDUCATIVI DELLA TAGESMUTTER

La Tagesmutter - dal tedesco "mamma di giorno" è una persona, adeguatamente formata, che offre educazione e cura, presso il proprio domicilio, a piccoli gruppi di bambini principalmente nellafasciad'età 0-3 anni.
Le caratteristiche di questo servizio educativo sono:
**- l'accoglienza e la cura di bambini in un ambiente familiare**
**- una figura di riferimento stabile per il bambino e per la famiglia utente**
**- l'inserimento del bambino in un piccolo gruppo, favorendo un piccolo contesto di socializzazione e il rispetto dei tempi del bambino**
**- la personalizzazione del servizio nel rispetto delle scelte educative della famiglia**
**- la flessibilità d'orario del servizio, concordato secondo le esigenze della famiglia e dei bimbi accolti**

Il servizio educativo della Tagesmutter si caratterizza per la forte continuità con il percorso educativo della famiglia (famiglia quale primo educatore) e per il recupero del valore della domesticità e si sviluppa con un progetto pedagogico personalizzato che pone al centro il bimbo, i suoitempi di sviluppo, le sue esigenze.
*La tagesmutter è una figura professionale adeguatamente formata che fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio.* Il servizio offre quindi **accoglienza e cura** di bambini in un **ambiente familiare**, una **figura di riferimento stabile** per il bambino e la sua famiglia, l'inserimento in un **piccolo gruppo**, la **personalizzazione del servizio** sulla base dell'effettiva esigenza delle famiglie, un **ambiente sicuro** e costantemente monitorato negli standard di **qualità e sicurezza**.

Una delle caratteristiche peculiari del servizio è che si svolge a **CASA**, riconoscendo nell'ambiente domestico un valore altamente educativo: *La casa è un luogo denso di relazioni e significati, un luogo in cui sentirsi protetti e in cui poter "osare" nuove avventure, un contesto affettivamente rassicurante, un luogo in cui i saperi educativi si traducono in comportamenti quotidiani.*

## REGIONE CALABRIA: educatori domiciliari ed educatori familiari

La normativa adottata dalla Regione Calabria è recentissima. Dopo una sperimentazione del servizio iniziata nel 2010, nel 2013 è stata promulgata la **L.R. 15/2013**, seguita dal **Regolamento di attuazione 9/2013**.

Tra i cosiddetti **servizi integrativi al nido** vengono compresi i **servizi in contesto domiciliare**, prestati da **educatori domiciliari** ed **educatori familiari**.

Quali differenze intercorrono tra le due figure?

Inanzitutto, gli educatori familiari svolgono il proprio lavoro presso il domicilio dei genitori che usufruiscono del servizio; gli educatori domiciliari, invece, presso la propria dimora o altro locale.

Nel caso degli educatori familiari, l'abitazione deve presentare uno spazio di almeno 20 mq destinato all'attività; inoltre, l'accudimento è rivolto a massimo 4 bambini.

Per quanto concerne l'educatore domiciliare, invece, lo spazio disponibile deve essere di almeno 30 mq; in tal caso, questo lavoratore può occuparsi al massimo di 5 bimbi.

In entrambe le situazioni i destinatari hanno un'età compresa tra 0 e 3 anni e la casa dove vengono accuditi deve essere riservato un **servizio igienicoesclusivamente al loro uso** (purtroppo questo può costituire un **handicap** per molte persone che vivono in appartamento e che difficilmente hanno più di un bagno a disposizione nella propria abitazione).

Due educatori domiciliari possono operare contiguamente se hanno uno spazio esterno complessivo di almeno 5 mq per ogni bimbo.

**Possono diventare educatori domiciliari ed educatori familiari** coloro che siano in possesso di un titolo di studio (diploma o laurea) pedagogico e che abbiano svolto un periodo di servizio o tirocinio di almeno 2 mesi presso una struttura della primissima infanzia, oltre ad una formazione integrativa di 50 ore. In alternativa al titolo di studio, per chi abbia già lavorato nel mondo dell'infanzia e per un lasso di tempo determinato (fino a 18 mesi dalla pubblicazione del Regolamento di cui sopra), si può frequentare un corso apposito di minimo 200 ore. Per chi diventerà educatore dopo il 2018, però, sarà obbligatoria la laurea (pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria).

I servizi in contesto domiciliare sono soggetti ad **autorizzazione comunale** presentando la SCIA. Possono accedere all'istituto dell'**accreditamento**. Il Comune che attiva i servizi integrativi in contesto domiciliare deve occuparsi anche della formazione continua e della supervisione pedagogica, disponendo anche un registro degli educatori.

Il legislatore sostiene che gli educatori siano preferibilmente collegati ad una cooperativa, un'associazione o un'agenzia e che i contratti di lavoro debbano rispettare i vigenti **CCNL** sottoscritti dalle maggiori rappresentanze sindacali e dei lavoratori a livello nazionale. Questo punto può essere un punto di forza e simultaneamente di debolezza. Di forza, perchè si stabilisce la necessità di un'omogeneità di diritti e doveri di datori di lavoro e lavoratori; debolezza, perchè al momento la normativa che regola questa attività è altamente frammentaria e a base regionale/locale, per non parlare di come l'unico CCNL sottoscritto finora e non rinnovato abbia davvero molti punti discutibili

# RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA NAZIONALE

**NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER**
**REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE** (9)

***1. Ubicazione***

Il servizio nido familiare-servizio Tagesmutter si realizza, di norma, presso il domicilio dell'operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter. L'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter può altresì svolgere la propria attività presso altra abitazione adeguata ad offrire cure familiari, purché dedicata esclusivamente al servizio. L'abitazione, ariosa e luminosa, non può essere seminterrata e deve possedere la dichiarazione di abitabilità ed i requisiti di cui agli *articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e la certificazione che tutti gli impianti sono a norma e regolarmente sottoposti agli interventi di manutenzione periodica previsti dalla vigente normativa.

L'abitazione privata in cui viene svolto il servizio è, di norma, collocata in immobile con giardino di pertinenza o nelle vicinanze di zone a verde pubblico; deve essere lontana da fonti di inquinamento, facilmente accessibile agli utenti. Al fine di favorire processi di integrazione e continuità, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, tramite l'ente cui è collegato, si raccorda con altri servizi socio-educativi presenti sul territorio di cui può, secondo orari e modalità programmati, utilizzare gli spazi esterni.
Non è richiesta la disponibilità di una propria abitazione adeguata al servizio domiciliare da parte dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter che operi unicamente in ospedali a favore di bambini ivi ricoverati o nelle abitazioni di bambini disabili che, per motivate ragioni, devono permanere nella propria abitazione.

***2. Standards dimensionali delle strutture***

L'abitazione in cui si svolge il servizio, se domicilio dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, è dotata, almeno, di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di due stanze di cui una adibita ad uso esclusivo dei bambini quando presenti. Qualora l'abitazione sia destinata unicamente al servizio è sufficiente una stanza al posto delle due sopra individuate.
Se nell'abitazione operano due operatori educativi presenti contemporaneamente, come consentito al paragrafo 1 del successivo punto C.2, la struttura deve essere dotata di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di almeno due stanze destinate esclusivamente al servizio.
Lo spazio a disposizione per ogni bambino e per ogni adulto stabilmente presente durante l'orario di servizio, calcolato sulla base della superficie complessiva adibita al servizio, non può essere inferiore a 9 m2 ciascuno.

***3. Spazi interni***

All'interno dell'abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza.
L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini.
Negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici. Sostanze velenose o pericolose per i bambini devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili.
Lo spazio per l'igiene personale deve prevedere fasciatoio, riduttore a ciambella e vasini in numero adeguato ai bambini presenti.

**REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO**

***1. Il dimensionamento***

La ricettività del servizio è legata alla disponibilità di spazio ad esso dedicato nell'abitazione dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter. In ogni caso l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accogliere contemporaneamente più di cinque

bambini compresi i figli propri se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a tredici anni.
Qualora tutti i bambini accolti siano sotto i nove mesi, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accudire più di tre bambini contemporaneamente.
Nel caso in cui sia sostitutivo del nido d'infanzia, il servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter può accogliere, in attuazione di uno specifico progetto pedagogico adeguatamente strutturato sotto il profilo didattico-organizzativo e concordato con il Comune, più di cinque bambini e fino ad un massimo di dieci, nel rispetto del rapporto operatore/bambino indicato dalle presenti disposizioni, e può essere svolto, purché in modo stabile per il periodo di riferimento, da due operatori educativi presenti contemporaneamente. In ogni caso l'erogazione del servizio con la presenza di due operatori può avvenire solo qualora il numero di bambini accolti sia superiore al limite massimo previsto per un singolo operatore.
Per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini, ogni bambino viene affidato dalla famiglia ad un unico operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter individuato nominalmente. Il gruppo dei bambini contemporaneamente presenti è, per quanto possibile, stabile nel tempo.
In presenza di bambini disabili o che si trovano in situazione di particolare svantaggio socio-culturale il gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, in relazione alla gravità del caso, indica il rapporto numerico operatore educativo/bambini adeguato a garantire il necessario supporto al bambino.
In caso di malattia o di assenza dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter i bambini iscritti al servizio sono assegnati temporaneamente ad altro nido familiare-servizio Tagesmutter, il cui operatore educativo risulti collegato allo stesso ente e conosciuto dai bambini e dalle loro famiglie. Per assenze inferiori ad una settimana, limitatamente al tempo strettamente necessario, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter sostituto può accogliere un massimo di 7 bambini presenti contemporaneamente.

***2. Il calendario***

In considerazione della caratteristica di flessibilità del servizio, il calendario è concordato e formalizzato con le famiglie dei bambini utenti.

***3. L'orario***

L'orario di apertura del servizio va da un minimo di due ad un massimo di undici ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate in relazione al tempo di permanenza del bambino.

***4. Il Progetto educativo e la partecipazione delle famiglie***

L'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter con il supporto tecnico psicopedagogico dell'ente cui è collegato elabora il progetto educativo del servizio tenendo conto del numero, dell'età e dell'orario di frequenza dei bambini.
Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:
a) colloquio individuale da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno;
b) iniziative che favoriscano la socializzazione fra le diverse componenti del servizio ed il confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo. Il progetto educativo può altresì prevedere incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità.

***5. Requisiti di accesso del personale educativo***

Il requisito di accesso per il personale educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter è il diploma di scuola media inferiore corredato da un corso di formazione di almeno 800 ore di cui almeno 400 ore teoriche per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter per la cui ammissione è necessario aver compiuto il ventunesimo anno di età. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter viene rilasciato dal Servizio addestramento e formazione professionale.

Costituisce altresì idoneo requisito per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter l'attestato di qualifica di puericultrice non utile ai fini dell'accesso alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi conseguito in esito a corsi già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive.
In fase di prima applicazione l'attestato di qualifica di cui sopra può essere sostituito da una certificazione rilasciata dall'/gli ente/i gestore/i di nidi familiari-servizio Tagesmutter a cui il personale operatore educativo è od è stato collegato, in cui risulti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive tale personale sia in possesso di un'esperienza almeno annuale in un nido familiare-servizio Tagesmutter.
Sempre in fase di prima applicazione, in luogo dell'attestato di qualifica di cui sopra potranno essere altresì considerati eventuali specifici corsi di formazione per operatore di nido familiare, o di Tagesmutter o per operatori assistenti all'infanzia, avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive, purché organizzati o a qualsiasi titolo sostenuti da Provincia, Comuni o Comprensori ed a condizione che tale sostegno risulti debitamente documentato (10).

(9) Punto così sostituito dalla Delib.G.P. 29 agosto 2008, n. 2204.

(10) Il presente punto, modificato dalla Delib. G.P. 28 luglio 2006, n. 1550, è stato poi così sostituito dalla Delib.G.P. 17 ottobre 2003 n. 2713 e dalla Delib.G.P. 29 agosto 2008, n. 2204.